

L'ARRESTO IN «QUASI FLAGRANZA» SECONDO LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

Sezioni Unite Sentenza n. 39131 del 21 settembre 2016 (ud. 24 novembre 2015), Presidente Marasca, Relatore Davigo

Nel maggio 2015, come certamente rammenterete, ci eravamo ripromessi di tenervi aggiornati non appena le Sezioni Unite si fossero pronunciate in merito alla nozione di “quasi” flagranza.

Pronuncia intervenuta solo il 21 settembre scorso.

Orbene, come preannunciatovi, la questione di diritto rimessa dalla V sezione della Corte di Cassazione riguardava l'esatto significato da attribuire alla nozione di “quasi” flagranza nella commissione di un reato.

In particolare, alle Sezioni Unite veniva richiesto di fornire un chiarimento circa gli elementi ritenuti dalla Giurisprudenza fondamentali nella costruzione dell'istituto, ovvero, da un lato, la percezione dell'azione delittuosa e, dall'altro, l'inseguimento del reo da parte dei soggetti ai quali è conferito il potere di arresto.

La “quasi flagranza”, come abbiamo avuto più volte modo di ricordare, è una delle forme che può assumere lo stato di flagranza.

Essa costituisce il presupposto indefettibile per procedere all'arresto, obbligatorio (art. 380 c.p.p.) o facoltativo (art. 381 c.p.p.), dell'autore di un reato da parte della polizia giudiziaria (o del privato, nel caso previsto dall'art. 383 c.p.p.), ed è descritto dall'art. 382 c.p.p., come la condizione in cui versa *«chi, subito dopo il reato, è **inseguito dalla polizia giudiziaria**, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima»*.

Ebbene, dopo aver riepilogato i diversi orientamenti sul punto, le Sezioni Unite nella citata sentenza hanno ritenuto di sposare quell'**indirizzo maggioritario in giurisprudenza** secondo cui **non sussiste la condizione di quasi flagranza** qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato eseguito **non a seguito della diretta percezione dei fatti**, bensì per effetto e **solo dopo la acquisizione di informazioni da parte di terzi**.

Le Sezioni Unite hanno difatti affermato che *“ai fini della legittimità dell'arresto ciò che rileva è che colui che lo esegue si determini – indipendentemente dalla condizione personale di appartenenza alla forza pubblica ovvero di privato cittadino – in virtù della*

diretta percezione della situazione fattuale, costitutiva dello stato di flagranza dell'autore del reato, e non sulla base di informazioni ricevute da terzi

In altre parole, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avallando l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità hanno valorizzato il carattere eccezionale della privazione della libertà personale che si traduce nell'arresto, ritenendo che il fondamento e la "giustificazione" dell'istituto si rinsaldano "alla considerazione che tale (...) privazione della libertà (...) trova ragionevole giustificazione nella constatazione, da parte di chi effettua l'arresto (cittadino o pubblico ufficiale), della condotta del reo, nell'atto stesso della commissione del delitto, ovvero della diretta percezione di condotte e situazioni personali dell'autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza; sicché è assai remota la eventualità di ingiustificate privazioni della libertà personale".

A tali condizioni che "ammettono" l'arresto non sono e non possono essere assimilate - continuano le Sezioni Unite - le investigazioni e le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria (subito dopo la commissione del reato) sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone presenti al fatto.

In altre parole, dunque, le Sezioni Unite con la pronuncia in commento hanno preso le distanze dall'orientamento minoritario, il quale - lo si ricorda - ravvisa l'ipotesi della flagranza anche nel caso in cui, subito dopo la commissione del reato, la polizia giudiziaria, prontamente intervenga, assuma le informazioni dalla persona offesa o dai testimoni presenti al fatto e, sulla base delle medesime, si ponga immediatamente all'inseguimento dell'autore del reato, pervenendo - senza alcuna interruzione della attività di investigazione e di ricerca, tempestivamente intrapresa - all'arresto dell'indagato.

Sicché secondo tale indirizzo giurisprudenziale lo stato di quasi flagranza sussisterebbe anche qualora l'inseguimento sia iniziato a seguito di informazioni acquisite dalla vittima o da terzi, purché non vi sia soluzione di continuità fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato.

Questo, di conseguenza, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite: «**non può procedersi all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto**».

Massimo Biffa